



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri con Convitto annesso "Dea Persefone"

89044 LOCRI (RC) - Tel. Scuola 0964390572

Cod. Mecc. RCRH080001 - C.F. 81000650804 - Sito: www.ipssalocri.edu.it

P.E.O.: rchr080001@istruzione.it - P.E.C.: rchr080001@pec.istruzione.it

Locri, 19/02/2020

Circolare n. 137
a.s. 2019/20

Ai docenti
Agli educatori
Agli studenti
Alle famiglie degli studenti

Al D.S.G.A.

Al sito web
Agli atti

OGGETTO. ***Direttiva sull'applicazione del limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico***

1. Premessa

La presente circolare è emanata in applicazione delle seguenti disposizioni normative:

- **DPR 122/2009 "Regolamento sulla valutazione"**, che dispone:
- articolo 4, comma 5, *"La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento è riferita a ciascun anno scolastico"*.
 - articolo 14, comma 7, *"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*.

- **C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 “Assenze alunni e validità anno scolastico”**, di cui si riportano i seguenti passaggi:
- *“... si prevede, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina”.*
 - *“Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio”.*
 - *“... devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe”.*
 - *“Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati”.*
 - *“È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”.*
- **D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, “Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esame di stato”**, di cui si cita l’art. 13, comma 2, lettera “a”
- *L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E’ ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:*
 - a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122*

2. Definizione monte ore annuo di riferimento

Tabella del monte ore annuale obbligatorio per ciascun tipo di indirizzo/articolazione/opzione e di classe e relativo numero minimo di presenza a scuola da parte degli alunni per la validità dell’anno scolastico.

Monte ore settimanale	Numero minimo di ore di presenza	
	Con IRC/Att. alternativa con voto	Senza IRC
Orario classi		
32 ore settimanali	792 ore	768 ore

Monte ore settimanale	Numero massimo di ore di assenza	
	Con IRC/Att. alternativa con voto	Senza IRC
Orario classi		
32 ore settimanali	264 ore	255 ore

3. Definizione orario annuale personalizzato

A partire dal monte ore annuo di riferimento per ciascun allievo viene definito l'orario annuale personalizzato. Esso può differire dal monte ore annuo di riferimento se l'allievo è esonerato dalla frequenza di alcune discipline, ad esempio Religione Cattolica (IRC) oppure se ha frequentato eventuali attività o corsi aggiuntivi attivati dall'Istituto all'interno degli spazi di autonomia e flessibilità per i quali sia prevista valutazione finale (si veda la tabella riportata al precedente punto 2).

La frequenza di almeno tre quarti dell'orario è calcolata quindi, per ciascun allievo, sulla base del proprio orario personalizzato.

4. Calcolo delle assenze

- a. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai Docenti sul Registro elettronico e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato con l'orario personalizzato dell'allievo. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite massimo di assenze. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo punto 5, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
- b. Le ore di attività didattica extrascolastica (partecipazione a concorsi, visite guidate, tirocini formativi, ecc...) non vanno conteggiate fra le assenze. Sul registro verrà annotata la motivazione della mancata presenza e la stessa non sarà considerata ai fini del calcolo delle assenze (il Coordinatore di classe provvederà allo scorporo di tali assenze).

5. Deroghe al limite consentito di assenze

Il Collegio dei docenti può stabilire motivate e straordinarie deroghe al limite di assenze consentito dalla Legge, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art.14, comma 7. Pertanto, considerate anche le casistiche declinate dalla C.M. n. 20/2011, il Collegio dei docenti, con delibera n. 13 del 14/9/2019, ha adottato i seguenti criteri nell'applicazione delle deroghe:

- ▣ gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- ▣ terapie e/o cure programmate;
- ▣ donazioni di sangue;
- ▣ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- ▣ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- ▣ partecipazione a gare e a concorsi (es. olimpiadi di matematica, etc.) o progetti organizzati dall'Istituto o a cui lo stesso ha aderito;
- ▣ motivi personali e/o familiari (come, ad esempio: provvedimenti dell'autorità giudiziaria; attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia).

Le assenze continuative devono essere documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica (e, comunque, entro 7 giorni dalla ripresa della frequenza), attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri. Tale documentazione deve essere consegnata in segreteria a cura della famiglia (o persona maggiorenne appositamente delegata), protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla privacy applicata nell'istituto.

6. Certificazione medica

La deroga per ragioni di salute potrà essere concessa previa esibizione, entro 7 giorni dal rientro a scuola, unitamente alla giustificazione sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, di:

- a. certificazione medica contenente necessariamente i giorni di malattia dell'alunno;
- b. copia del certificato di ricovero;
- c. copia del referto di pronto soccorso.

In merito ai certificati medici si precisa che sono validi, ai fini di eventuale deroga, quelli con prognosi superiore ai 5 giorni emessi dal medico di famiglia, da medico specialista o dall'ospedale; tali certificati vanno a scomputare i giorni di assenza solo nel caso in cui il limite delle assenze dell'alunno sia soggetto a deroga, altrimenti sono funzionali a giustificare un'assenza prolungata.

7. Informazioni agli studenti e alle famiglie

L'Istituto utilizza le seguenti modalità di comunicazione della presente Circolare:

- a. pubblicazione sul sito dell'Istituto;
- b. le assenze vengono registrate quotidianamente sul Registro elettronico e sono consultabili dai genitori;
- c. il Consiglio di classe stabilisce, di volta in volta, le modalità di comunicazione più opportuna alle famiglie (telefonica, scritta, ecc...) per i casi particolarmente rilevanti;
- d. la Segreteria didattica fornisce tempestivamente al Coordinatore di classe copia della documentazione relativa alle assenze in deroga presentata dallo studente o da suo familiare, per consentire al Consiglio di classe una equa valutazione degli atti a disposizione dell'Istituto in sede di scrutinio finale.

8. Scrutinio finale

Come stabilito dall'art. 14 comma 7 del DPR 122/2009, *"Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*.

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposita sezione del verbale da parte del Consiglio di classe.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Milidone